



Decisione/1280/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5185/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5185/TFNSVE/2025-2026, 5185 - Ricorso proposto dalla società FIESOLE CALCIO S.S.D. A R.L. (matricola 941453) contro la società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO (matricola 4010) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori DALLERA DAMIANO (matricola 5547339) e MOHAMED MOKHLES YASSER (matricola 6903903);

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori DALLERA DAMIANO (matricola 5547339) e MOHAMED MOKHLES YASSER (matricola 6903903).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



Il premio è stato quantificato in euro 90,00 (novanta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO (matricola 4010) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori DALLERA DAMIANO (matricola 5547339) e MOHAMED MOKHLES YASSER (matricola 6903903), nella misura di euro 90,00 (novanta/00), in favore della società FIESOLE CALCIO S.S.D. A R.L. (matricola 941453).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai